

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2025, n. 21-1955

Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 per l'attuazione della Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5 "Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva".



Seduta N° 128

Adunanza 10 DICEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 08:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Enrico BUSSALINO - Gian Luca VIGNALE

DGR 21-1955/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 per l'attuazione della Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5 "Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva".

A relazione di: Marrone

Premesso che:

la Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5 *Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva* impegna la Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, delle leggi vigenti e della normativa europea, a promuovere e sostenere interventi a favore delle vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva;

la stessa legge prevede:

- il coordinamento e la collaborazione tra Regione e Servizi pubblici per le dipendenze presenti sul territorio (art. 2, co. 1),
- l'istituzione, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, di una sezione tematica sulla dipendenza affettiva (art. 5);

l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, con funzioni estese a tutto il territorio regionale, è attivo presso l'Azienda Sanitaria Locale To3 (si vedano al riguardo: la DGR n. 34-22949 del 3 novembre 1997, la DGR n. 36-23232 del 24 novembre 1997 e la DGR n. 37-25948 del 16 novembre 1998);

l'Osservatorio assicura inoltre la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (ai sensi della DGR n. 28-5636 del 18 settembre 2017 e della Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19);

la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2025, n. 13-1777 ha approvato una *proposta da sottoporre al Ministero della Salute del documento di "Programmazione triennale del Piano regionale Dipendenze e DGA" predisposta in conformità ai Decreti del Ministro della Salute n. 152 del 10 luglio 2025 e del 1° agosto 2025 in materia di Fondo per le dipendenze patologiche per il triennio 2025-2027*, ha approvato i criteri di utilizzo delle risorse per l'attuazione degli obiettivi nazionali di cui alla Scheda n. 4, ha definito e ripartito il budget per la programmazione operativa delle attività e riparto del Fondo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze - Spesa del triennio 2025-2027 pari a euro 22.406.244,54.

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, emerge un evidente interesse comune della Regione e dell'Azienda Sanitaria TO3 all'attuazione della legge regionale dedicata al sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva.

Richiamati:

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, co. 2 e 3 della medesima legge;

l'art. 7, co. 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che elenca le condizioni per le quali la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice stesso.

Precisato che:

risulta opportuna la sottoscrizione di un accordo tra Regione e Asl TO3 che disciplini l'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni;

la volontà di addivenire alla stipula dell'accordo viene posta in essere nel rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, con particolare riferimento ai principi di:

- efficacia, quale concreta idoneità dell'azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati richiesti dalla legge;
- buon andamento, inteso come cura dell'interesse pubblico nella maniera immediata, conveniente, adeguata (art. 97 della Costituzione);
- sussidiarietà orizzontale, ovvero lo svolgimento di funzioni pubbliche al livello più vicino ai cittadini (art. 118 Cost.);
- leale cooperazione (art. 120 Cost.);

la Regione si impegna a trasferire annualmente all'ASL TO3, per la realizzazione delle attività e in attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo, le risorse finanziarie previste ed annualmente stanziati ai sensi dell'art. 8 (*Norma finanziaria*) della L.R. n. 5/2025 stimati in € 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e stanziati all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), capitolo n. 138250, titolo 1 (Spese correnti)

L'Accordo Quadro contiene, fra gli altri, i seguenti punti principali:

- l'oggetto;
- gli impegni delle parti (congiunti e singoli) e le relative modalità operative;
- la durata (tre anni con possibilità alla scadenza degli stessi di procedere con un tacito rinnovo);
- gli impegni finanziari (ai sensi dell'art. 8 della legge regionale);
- le modalità di trattamento dei dati personali (indicando al riguardo che entrambe le parti agiscono in qualità di Titolare relativamente ai dati trattati per le attività di competenza).

Richiamati altresì:

la comunicazione (prot. n. 19760 del 18 giugno 2025) inviata da Regione Piemonte ad Asl To3 avente ad oggetto la legge regionale sulle dipendenze affettive; gli incontri e le comunicazioni informali intercorsi tra le parti.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari a € 50.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, trova copertura al Bilancio 2025-2027, missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), capitolo n. 138250, titolo 1 (Spese correnti), per un importo totale di € 150.000,00.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo di € 150.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Viste:

- la L.R. n.23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. n.14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1. di approvare lo **schema di Accordo Quadro** da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 per l'attuazione della Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5 *Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva*, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare la sottoscrizione del suddetto accordo quadro al Direttore della Direzione Welfare, che definirà, ai sensi dell'art. 5, i referenti dell'Accordo per la parte regionale;
3. di disporre che, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 2 dell'Accordo Quadro, l'ASL TO3, con il supporto attivo dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze (OED), selezionerà gli Enti del Terzo Settore per la realizzazione degli obiettivi elencati dall'art. 2 della Legge regionale 5/2025 e subordinatamente all'adozione della normativa regolamentare regionale e del relativo schema di convenzione con gli enti del terzo settore;
4. che il presente provvedimento, per l'importo pari ad € 50.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, trova copertura al Bilancio 2025-2027, missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), capitolo n.

138250, titolo 1 (Spese correnti), per un importo totale di € 150.000,00;

5. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

6. di demandare al Dirigente del Settore regionale competente l'adozione degli adempimenti operativi necessari all'attuazione degli impegni del presente accordo (di cui in particolare agli articoli 2 e 3), informata la Direzione Sanità e nei limiti delle risorse stanziare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 23 co 1 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per l'attuazione della Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5

***Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti
informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva***

2025 - 2028

TRA

Regione Piemonte – Direzione Welfare con sede legale in Torino, piazza Piemonte n. 1, codice fiscale 80087670016, Partita IVA 02843860012 (di seguito anche denominata “Regione”), che interviene nel presente atto nella persona del Direttore..... giusta delibera della Giunta Regionale (numero delibera e data);

E

Azienda Sanitaria Locale TO3 con sede legale in Collegno, via Martiri XXX Aprile n. 30, codice fiscale e Partita IVA 09735650013 (di seguito anche denominata “Asl”), che interviene nel presente atto nella persona del Direttore Generale..... giusta.....

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, co. 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 7, co. 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), elenca le condizioni per le quali la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice stesso.

PREMESSO ALTRESI' CHE

- la Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5 *Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva* impegna la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, delle leggi vigenti e della normativa europea, a promuovere e sostenere interventi a favore delle vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva;
- sebbene non sia ufficialmente riconosciuta come disturbo a sé stante (American Psychiatric Association *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* 5-TR), la dipendenza affettiva è riconosciuta dalla comunità clinica come una vera e propria sindrome e rientra all'interno delle dipendenze comportamentali nelle quali non sono presenti sostanze come la dipendenza da internet, dallo shopping o dal gioco d'azzardo (Reynaud, M., et al. 2010

Is love addiction a specific behavioral addiction? in *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*);

- a rischio di dipendenza affettiva sono i soggetti in condizioni temporanee o persistenti di fragilità esistenziale per età (minore età, età avanzata) o per altre condizioni sociali (povertà economica, povertà culturale, difficoltà di comunicazione linguistica);
- a rischio di dipendenza affettiva sono anche i soggetti con disabilità psichica, intellettiva, sensoriale o fisica o in condizioni di malattia somatica grave e/o debilitante;
- a rischio di dipendenza affettiva con esposizione alla manipolazione e conseguente rischio di truffa sono anche alcuni pazienti con disturbi psichiatrici: il rischio può essere temporaneo in alcuni casi (disturbi bipolari) o continuativo (psicosi schizofreniche, disturbi di personalità dipendente o evitante);
- la stessa legge prevede il coordinamento e la collaborazione tra Regione e Servizi pubblici per le dipendenze presenti sul territorio (art. 2, co. 1) e l'istituzione, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, di una sezione tematica sulla dipendenza affettiva;
- l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, con funzioni estese a tutto il territorio regionale, è attivo presso l'Asl To3 (si veda al riguardo: DGR n. 34-22949 del 3 novembre 1997, DGR n. 36-23232 del 24 novembre 1997 e DGR n. 37-25948 del 16 novembre 1998);
- l'Osservatorio assicura inoltre la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (DGR n. 28-5636 del 18 settembre 2017 e Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19).

CONSIDERATO PERTANTO CHE

- emerge un interesse comune delle parti all'attuazione della legge regionale dedicata al sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva;
- le dipendenze affettive rappresentano ad oggi un tema da poco analizzato dal punto di vista epidemiologico come fenomeno a sé stante perché la condizione è spesso correlata ad altre patologie psicologiche (Albano, T., Gulimanoska, L., *In-dipendenza: Un percorso verso l'autonomia. Vol. I – Manuale sugli aspetti eziopatogenetici, clinici e psicopatologici delle dipendenze*, Milano, FrancoAngeli, 2006);

- risulta opportuna la sottoscrizione di un accordo quadro tra Regione e Asl che disciplini l'effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni;
- la volontà di addivenire alla stipula al presente accordo viene posta in essere nel rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, con particolare riferimento al principio di efficacia (quale concreta idoneità dell'azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati richiesti dalla legge), del buon andamento (cura dell'interesse pubblico nella maniera immediata, conveniente, adeguata – art. 97 della Costituzione), sussidiarietà orizzontale (svolgimento di funzioni pubbliche al livello più vicino ai cittadini – art. 118 Cost.) e leale cooperazione (art. 120 Cost.).

VISTI

- la comunicazione (prot. n. 19760 del 18 giugno 2025) inviata da Regione Piemonte ad Asl To3 avente ad oggetto la Legge regionale sulle dipendenze affettive;
- la DGR n. del... avente ad oggetto...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Accordo Quadro ha quale obiettivo la realizzazione, nell'ambito della Regione Piemonte, di interventi a favore delle vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva, in ottemperanza alla Legge regionale n. 5/2025 e al relativo regolamento previsto dall'art. 4 della legge stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge regionale citata, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati, le parti promuovono l'intervento degli enti del terzo settore e attività di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Entrambe le parti esprimono la volontà di offrire vicendevolmente piena collaborazione per il raggiungimento dei fini posti dalla legge regionale, attraverso la messa a disposizione delle proprie professionalità e delle proprie competenze e il mantenimento di contatti costanti e proficui.

2. Le parti s'impegnano congiuntamente a:

- a) redigere ed elaborare con il supporto attivo dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze (OED) - ASL TO3 una proposta di regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2025 da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente e alla successiva approvazione della Giunta regionale. Il regolamento, comprensivo dei criteri di scelta per la selezione delle associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che hanno specifica competenza in materia di dipendenze affettive, approva lo schema di convenzione con gli enti del terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della L.R. n. 5/2025 che saranno eseguiti sotto il controllo dell'OED – ASL To3;
- b) provvedere all'avvio della sezione tematica sulla dipendenza affettiva presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze prevista dall'art. 5 della L.R. n. 5/2025.

3. La Regione Piemonte, tramite i Settori competenti, si impegna in particolare a:

- a) valutare la possibilità di costituirsi parte civile nell'ambito di procedimenti penali relativi a fatti commessi nel suo territorio e aventi a oggetto il delitto di truffa, commesso attraverso strumenti informatici o telematici, avente come presupposto la dipendenza affettiva (ai sensi dell'art. 6 della legge);
- b) effettuare la supervisione sull'attuazione della legge e pertanto porre in atto gli adempimenti richiesti dall'art. 7 (*Clausola valutativa*), della L.R. n. 5/2025 ;
- c) operare il trasferimento dei fondi (si veda al riguardo l'articolo 5 del presente accordo).

4. Per conto della Regione, l'Azienda Sanitaria Locale TO3, tramite i servizi competenti e l'OED, si impegna in particolare a:

- a) svolgere attività di approfondimento e di studio sul tema generale della dipendenza affettiva;
- b) nel rispetto della normativa dedicata, delle finalità di cui al presente accordo quadro e della normativa regolamentare regionale, selezionare gli enti del terzo settore e stipulare con essi convenzioni per la realizzazione degli obiettivi elencati dall'art. 2 della L.R. n. 5/2025;
- c) intraprendere campagne informative per conto della Regione sul tema della dipendenza affettiva, nonché specifici percorsi e strumenti formativi d'intesa con gli istituti scolastici e le università (art. 3, LR n. 5/2025), anche tramite l'intervento di enti del terzo settore di cui al punto precedente.

Art. 3 – Modalità operative

1. Per la realizzazione degli impegni elencati all'articolo precedente, da attuarsi congiuntamente o singolarmente, le parti instaurano un costante rapporto di collaborazione tramite specifiche e idonee pratiche di consultazione e di confronto (consistenti anche in comunicazioni informali e scambio di informazioni) e l'adozione di accordi operativi da stipularsi tra le parti nel rispetto del presente accordo quadro.
2. Le parti adottano altresì strumenti di verifica in merito alla corretta realizzazione degli impegni assunti.

Art. 4 – Durata

1. L'Accordo Quadro decorre dalla sottoscrizione e ha la durata di tre anni, eventualmente rinnovabile previo idoneo provvedimento.

Art. 5 – Impegni finanziari

1. Quale mero ristoro dei costi funzionali all'attuazione degli obiettivi previsti dall'accordo, la Regione si impegna a trasferire annualmente all'ASL To3 le risorse finanziarie previste ed annualmente stanziare ai sensi dell'art. 8 (*Norma finanziaria*) della L.R. n. 5/2025. L'Asl è autorizzata all'uso diretto dei trasferimenti e/o all'impiego a favore degli enti del terzo settore appositamente individuati secondo i precedenti articoli.
2. Su base annuale l'ASL To3 fornisce alla Direzione regionale competente idonea rendicontazione in merito all'utilizzo delle somme ricevute ed è tenuta a raccogliere i giustificativi di spesa dei trasferimenti a favore degli Enti del Terzo Settore appositamente individuati.
3. La rendicontazione di cui al comma precedente viene consegnata entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno di vigenza dell'accordo.
4. Qualora in sede di verifica della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse si riscontri un utilizzo soltanto parziale delle somme erogate, Asl procederà a restituire alla Regione le somme non utilizzate.

Art. 6 – Responsabili dell'attuazione

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo Quadro:
 - Regione indica quale referente il responsabile del Settore

- Asl indica quale referente scientifico il responsabile del Servizio..... e quale referente amministrativo

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per la realizzazione degli obiettivi oggetto dell'accordo, entrambe le parti agiscono in qualità di Titolare relativamente ai dati trattati per le attività di competenza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy).
2. I Titolari si impegnano a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui al presente accordo e di adempiere a eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.
3. Qualora si trovino nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, le parti si impegnano a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti, se in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali. In caso di nomina a Responsabile, la sottoscrizione di un accordo di nomina ex art. 28 GDPR è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.
4. Le parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra parte di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Art. 8 – Modifiche, recesso e risoluzione

1. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dal presente accordo deve essere concordata dalle parti in forma scritta.
2. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno sessanta giorni.
3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 9 – Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente Accordo, le Amministrazioni Contraenti si impegnano prioritariamente a ricercare una composizione amichevole, improntata ai principi di leale collaborazione, buon andamento e imparzialità.

2. Qualora, esperito il tentativo di cui al precedente comma, non sia stata raggiunta una soluzione conciliativa e le Amministrazioni non abbiano convenuto per il ricorso all'istituto dell'Arbitrato, la controversia verrà devoluta al Giudice Amministrativo o, in subordine, al Giudice Ordinario (a seconda della natura della questione giuridica), territorialmente competente in via esclusiva, identificato nel Foro di Torino.

Art. 10 – Registrazione

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dalle norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili (art. 11, co. 2, L. n. 241/1990).

2. L'atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2 bis, L. n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.

Regione Piemonte

Asl To3